

Sent 571/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80288 del

registro di segreteria, dal Sig. XX,

nato a omissis (omissis), in data omissis (C.F.

omissis), e residente a omissis (omissis) in

Via omissis, rappresentato e

difeso dell'avv. Santino Spina ed elettivamente

domiciliato presso lo studio sito in Palermo, via

Pietro Scaglione n.20/A;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona

del legale rappresentante pt, e sedi territoriali

Roma EUR e Roma Tuscolano, rappresentato e difeso

dall'avv. Flavia Incletolli, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare

Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto e la
riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 54
del DPR 1092/1973 con aliquota del 2,44% e con
decorrenza dal 1-1-2022, con corresponsione di
quanto spettante oltre arretrati ed interessi e
rivalutazioni di legge e spese legali all'avvocato
antistatario;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udite all'udienza odierna le parti, l'Avv. Alessandro
Avagliano, in sostituzione, per il ricorrente e
l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di
Stato, arruolato in data 15-3-1982, è titolare di
pensione dal 14/3/2016, liquidata con il sistema
misto, con anzianità contributiva al 31-12-1995 di 15
anni e 9 mesi. Previa richiesta amministrativa del
12.9.2023 inviata via Pec alla Direzione Provinciale
di Roma Eur e non riscontrata, ricorre in giudizio
per la riliquidazione della pensione, con
applicazione, sulla quota retributiva dell'articolo
54 del decreto del Presidente della Repubblica 29

dicembre 1973, n. 1092 con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44%, dal 1-1-2022 nonché il pagamento degli arretrati ed accessori di legge.

2. L'INPS si è costituito, eccependo

l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art.153 del d.lgs. n. 174/2016, in mancanza in atti di espressa domanda amministrativa di ricalcolo del trattamento – da presentarsi esclusivamente in modalità telematica. In subordine, ha richiamato il disposto di cui all'art. 1 co. 101 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, disposizione che trova applicazione dall'entrata in vigore della legge e quindi dal 1° gennaio 2022 (coefficiente del 2,44%).

3. Con note di replica, parte ricorrente ha

precisato che il diritto vantato non è stato soddisfatto, che il ricorso è ammissibile atteso che sussiste la domanda, che è stata presentata alla resistente e regolarmente depositata in giudizio. Ha contestato anche la parziale infondatezza eccepita da controparte, che nelle memorie di costituzione ha richiamato proprio l'art. 1 comma 101 della legge 234/21. Infine, ha ribadito la richiesta delle spese del giudizio, in ragione dell'atteggiamento temerario

di controparte.

4. All'odierna udienza, l'INPS ha riferito che la riliquidazione è in lavorazione da parte della sede amministrativa, chiedendo la cessazione della materia del contendere, cui parte ricorrente si è opposta. ...

5. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

6. La questione in esame concerne l'individuazione della normativa applicabile alla quota retributiva della pensione, liquidata con il sistema misto, al personale della Polizia di Stato.

Orbene, la giurisprudenza aveva in via maggioritaria sinora negato l'applicabilità dell'art. 54 del DPR 109/1973 qui invocato al personale della Polizia di Stato, in ragione dell'intervenuta smilitarizzazione ad opera della legge 121/1981.

Occorre tuttavia considerare che, con la Legge 30 dicembre 2021 n. 234, all'art 1 comma 101, è stato previsto che "Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati,

si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.”

Il legislatore ha quindi previsto l'applicazione anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell'art. 54, ma con l'aliquota determinata nella pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti, quale espressione di principio di diritto (sent. nn. SSRR/QM 1/2021 e 12/2021). La nuova disposizione si applica dall'entrata in vigore della legge e quindi dal 1° gennaio 2022 e la riliquidazione del trattamento pensionistico non comporta corresponsione di arretrati se non dal 1.1.2022 al soddisfo.

7. Pertanto, in considerazione dell'intervento legislativo, e della riliquidazione prevista ex lege con applicazione del coefficiente del 2,44% a decorrere dal gennaio 2022 ed avendo il ricorrente

meno di 18 anni di servizio al 31/12/1995, il ricorso è accolto con decisione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, co. 4, nei termini che seguono. Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che il provvedimento di riliquidazione, pur asseritamente in lavorazione, non è stato disposto ed allegato agli atti, né il pagamento risulta intervenuto.

Il ricorrente ha diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, come disposto dal legislatore, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%, tenendo conto dell'effettivo numero di anni, inferiore ai 18 anni, di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, oltre alla corresponsione degli arretrati, e degli interessi dalla sentenza al soddisfo. Occorre precisare che l'Istituto in ogni caso avrebbe dovuto procedere al riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici in parola (anche in base alla circolare INPS n. 44/2022), non essendo tenuto l'interessato alla presentazione della domanda, comunque nel caso odierno specifica e trasmessa con

pec, anche se non in via telematica.

8. Le spese legali sono compensate in ragione della comunicata riliquidazione in corso di lavorazione.

Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

accoglie il ricorso, con conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento a decorrere dal 1.1.2022, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

Sono dovuti gli arretrati dal 1-1-2022 e gli interessi dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

dell'11 dicembre 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.12.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA